

Il Reato

L'omicidio ed il suicidio

Seconda Università degli Studi di Napoli
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
VI Anno

REATO

Reato è ogni fatto illecito al quale l'ordinamento giuridico collega come conseguenza una pena.

Esso consiste in una violazione della legge penale, cioè nell'infrazione di un divieto o nell'inadempienza di un comando.

Si distinguono in delitti (puniti con l'ergastolo, la reclusione o la multa) e contravvenzioni (puniti con l'arresto o l'ammenda).

Classificazione dei reati

- Secondo la gravità: delitti; contravvenzioni.
- Secondo l'intenzionalità: reati dolosi, preterintenzionali, colposi.
- Secondo i soggetti: reati uni o plurisoggettivi; reati comuni o esclusivi.
- Secondo l'azione: reati commissivi o omissivi; reati a forma libera o vincolata.
- Secondo l'evento: reati di condotta o di evento; reati di danno o di pericolo; reati consumati o tentati.

Classificazione dei reati

- Secondo la durata: istantanei, permanenti, abituali, continuati.
- Secondo la procedibilità: d'ufficio; a querela.
- Secondo le circostanze: reati semplici; reati circostanziati (a loro volta suddivisi in aggravati ed attenuati).

- Elementi oggettivi del reato sono l'azione, o meglio la condotta (commissiva, omissiva) e l'evento, che devono essere collegati dal nesso di causalità.
- Elementi soggettivi del reato sono lo scopo (cioè il movente, l'interesse personale, contrario al diritto, che spinge a delinquere) e la colpevolezza (atteggiamento psicologico del soggetto agente che volontariamente trasgredisce la legge penale). La colpevolezza ha quindi un contenuto psicologico ed uno normativo.

Art. 40 C.P. (Rapporto di causalità)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

ELEMENTO PSICOLOGICO DEL REATO (ART. 43 C.P.)

Il delitto:

È doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione o dell'omissione, e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azioni od omissione;

È preterintenzionale, od oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

E' colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per insosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Omicidio doloso, preterintenzionale e colposo

Art. 575 c.p. (Omicidio): Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 584 c.p. (Omicidio preterintenzionale): Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo): Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni ...

Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
(Art. 578 C.P.)

La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

Art. 579 C.P. (Omicidio del consenziente): Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei e quindici anni

...

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) Contro una persona minore degli anni 18;
- 2) Contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) Contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno.

Art. 580 C.P. (Istigazione o aiuto al suicidio):

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 a 12 anni. Se il suicidio non avviene è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate se la persona istigata, eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni 14 o comunque è priva della capacità di intendere e di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Cause di esclusione della punibilità

- Escludono l'antigiuridicità: consenso dell'avente diritto (art. 50 c.p.); esercizio di un diritto o adempimento di un dovere (art. 51); difesa legittima (art. 52); uso legittimo delle armi (art. 53); stato di necessità (art. 54).
- Escludono la colpevolezza: caso fortuito o forza maggiore (art. 45 c.p.); costringimento fisico (art. 46); errore di fatto (art. 47); errore determinato dall'altrui inganno (art. 48); reato supposto erroneamente e reato impossibile (art. 49).
- Escludono l'imputabilità: età minore (art. 97 e 98 c.p.); vizio di mente (art. 88 e 89); ubriachezza involontaria (art. 91); intossicazione cronica da alcol o da stupefacenti (art. 95); sordomutismo (art. 96); incapacità procurata (art. 86).